

NOTA DI LETTURA SINTETICA

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulle modalità per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni

PREMESSA

In ragione della nuova fase dell'esperienza pandemica che si va prefigurando, grazie al successo della campagna vaccinale, il Governo ha ritenuto di superare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro (c.d. *smart-working* emergenziale).

A tal fine è stato adottato, il 24 settembre 2021, un DPCM con il quale si è stabilito che, **a decorrere dal 15 ottobre 2021,** la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **sarà quella in presenza**.

In attuazione del DPCM, il Ministro della Pubblica Amministrazione definisce con il Decreto odierno le concrete modalità per un rientro ordinato in presenza.

In particolare, il Decreto detta le modalità organizzative per perseguire l'obiettivo del graduale e progressivo superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

✓ MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA DEI LAVORATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A decorrere dal 15 ottobre 2021, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono:

- organizzare le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale.
- entro i successivi quindici giorni, le stesse devono adottare le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del Decreto.

- da subito le amministrazioni devono, comunque, assicurare la presenza in servizio del personale adibito alle funzioni di front-office e del personale impegnato nelle attività di back office, anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza e mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
- evitare la congestione del personale che rientra in presenza durante la medesima fascia oraria, anche ampliando le specifiche fasce temporali di entrata e di uscita, se necessario in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto della partecipazione sindacale.

Ricorso al lavoro agile

Nelle more dell'adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle singole pubbliche amministrazioni e nelle more della definizione dei pertinenti istituti da parte della contrattazione collettiva il ricorso al lavoro agile è subordinato a:

- a) garanzia che i servizi resi all'utenza non subiscano pregiudizio o riduzioni;
- b) adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) adozione degli adempimenti utili al fine di dotarsi di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) adozione degli adempimenti utili per la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca:
 - 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Salvaguardia degli Accordi individuali già stipulati

Gli accordi individuali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del Decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal Decreto o che siano ad esse tempestivamente adeguati.

Incaricati per l'applicazione delle misure

Per quanto concerne l'applicazione delle misure previste nel provvedimento sono incaricati i dirigenti e i responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato.

Negli enti privi di tali figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi alle figure apicali individuate in coerenza con i relativi ordinamenti.

Linee guida

Al fine di garantire l'omogena attuazione delle misure contenute nel presente decreto il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

✓ MISURE IN MATERIA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE

Mobility manager

I mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, devono elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Gli enti locali previsti dalla norma, ovvero capoluogo di regione, città metropolitana, capoluogo di provincia o comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti - ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto interministeriale 12 maggio 2021 - tramite i propri mobility manager d'area, svolgono un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali, per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Adeguamento piani di trasporto

Le Regioni e gli enti locali devono emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni, sulla base delle informazioni acquisite tramite l'implementazione e il monitoraggio dei PSCL.

Infine il decreto prevede che le amministrazioni provvedano all'attuazione delle misure in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.